

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6143 del 03/12/2021
Oggetto	REG. REG. N. 41/2001 ART. 38 - CONSORZIO RURALE BARCHI - CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA IN COMUNE DI OTTONE (PC), AD USO CONSUMO UMANO E PER ATTRAVERSAMENTO DI AREE DEMANIALI DEL T. DORBERA CON LA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA - PROC. PC01A0092 - SINADOC 24912/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6285 del 02/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001 ART. 38 – CONSORZIO RURALE BARCHI - CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA IN COMUNE DI OTTONE (PC), AD USO CONSUMO UMANO E PER ATTRAVERSAMENTO DI AREE DEMANIALI DEL T. DORBERA CON LA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA - PROC. PC01A0092 – SINADOC 24912/2021**

#### **LA DIRIGENTE**

#### **VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- in data 02/07/2001, il sig. Pisotti Agostino, residente in Comune di Ottone (PC), loc. Barchi (C.F. PSTGTN28C02G195P), aveva presentato, ai sensi della L. n° 368/1994 e del D.P.R. n° 238/1999, al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza della Regione Emilia-Romagna istanza di concessione (assunta al n° 4595 del protocollo regionale il 06/07/2001), per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee sorgive in Comune di Ottone (PC), che veniva registrata con il codice di procedimento PC01A0092;
- in data 10/07/2014 il sig. Palmieri Domenico (CF PLM DMN 48B20G195B), residente in Comune di Ottone (PC), loc. Barchi n. 13, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Rurale Barchi, con sede legale in loc. Barchi Comune di Ottone (PC) - C.F. 91101130333, ha presentato al Servizio Tecnico dei Bacini affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna (pervenuta in data 15/07/2014 ed assunta al protocollo regionale con il n° PG.2014.0263237), nuova richiesta di rilascio della concessione di derivazione da acque pubbliche sorgive sotterranee, corredata di documentazione tecnica integrativa, codice procedimento PC01A0092 confermato, avente le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante opere fisse;
  - ubicazione dei prelievi in Comune di Ottone (PC):
    - sorgente "Funtanin" loc. Bertone, ubicata al foglio n. 71, map. n. 265, coordinate geografiche UTM ED50 32 (x) = 521372 – (y) = 940984;
    - sorgente "Scabbia" loc. Barchi, ubicata al foglio n. 76, del map. n. 78, coordinate geografiche UTM ED50 32 (x) = 521127 – (y) = 940532;

- destinazione della risorsa ad uso acquedottistico/consumo umano;
- corpo idrico interessato: cod. 6390ER-LOC1-CIM nome: M Alfeo - M Lesima;
- portata di esercizio pari a 0,5 l/s;
- volume annuo d'acqua complessivamente richiesto pari a 11.000 m<sup>3</sup>;

**ACCERTATO:**

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;
- che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;
- che la condotta idrica di adduzione dell'acquedotto attraversa il demanio fluviale regionale del T. Dorbera per un tratto di lunghezza di 10 m circa in loc. Molino Bertone (F. 72 fronte map. 33 del N.C.T. del Comune di Ottone) ;

**PRESO ATTO CHE** la domanda presenta i requisiti per essere:

- sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 38, r.r. 41/2001;
- trattata con procedura ordinaria di cui all'art. 5 e ss., R.R. 41/2001, in quanto il volume annuo di prelievo richiesto è superiore a m<sup>3</sup> 3.000;

**ACQUISITI AGLI ATTI**, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5 del R.R. n. 41/2001:

- il parere favorevole del competente autorità di Bacino del Fiume Po, in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con l'equilibrio del bilancio idrico e idrologico dei corpi idrici interessati, acquisita con nota del 09/09/2014 ed assunta al protocollo regionale con il n. PG/2014/0317757 in data 10/09/2014;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ottone senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni, come da comunicazione acquisita agli atti del Servizio Tecnico dei Bacini affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna con nota prot. PG/2014/0489642 del 15/12/2014;

**PRECISATO** che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione e per l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

**DATO ATTO CHE:**

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone dovuto per la derivazione di cui trattasi, come uso consumo umano ai sensi dell'art. 152, comma 1, let. b) della L.R. 3/99 e, pertanto, l'importo dovuto è pari a **352,78 €**;
- l'occupazione del suolo demaniale per l'attraversamento con la condotta comporta un canone annuo, determinato ai sensi della DGR 895/2007 e DGR 1622/2015, ammontante a **153,16 €**;
- pertanto, l'importo complessivo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l'anno 2021, è pari a complessivi **505,90 €**;

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono sopravvenute né ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2021;
- ha versato in data 22/11/2021 la somma pari a € **505,94** euro a titolo di deposito cauzionale;

**RESO NOTO** che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC01A0092;

## **D E T E R M I N A**

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

1. **di assentire** al Consorzio Rurale Barchi, con sede in Comune di Ottone (PC), loc. Barchi n. 13 – C.F. 91101130333, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sorgiva sotterranea, codice pratica PC01A0092, ai sensi dell'art. 38 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante opere fisse;
  - ubicazione dei punti di prelievo in Comune di Ottone (PC):
    - sorgente "Funtanin" loc. Bertone, ubicata al foglio n. 71, map. n. 265, coordinate geografiche UTM ED50 32 (x) = 521372 – (y) = 940984;
    - sorgente "Scabbia" loc. Barchi, ubicata al foglio n. 76, del map. n. 78, coordinate geografiche UTM ED50 32 (x) = 521127 – (y) = 940532;
  - destinazione della risorsa ad uso acquedottistico/consumo umano;
  - corpo idrico interessato: cod. 6390ER-LOC1-CIM nome: M Alfeo - M Lesima;
  - portata di esercizio pari a 0,5 l/s;
  - volume annuo d'acqua complessivamente prelevato pari a 11.000 m<sup>3</sup>;
  - attraversamento con condotta di aree demaniali del T. Dorbera identificate al F. 72 fronte map. 33 in sponda sinistra e fronte map. 35 in sponda destra, del NCT del Comune di Ottone (PC);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2031**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del concessionario in data 25/11/2021;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2021 è stato pagato;

5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € 505,94 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
  - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Consorzio Rurale Barchi, con sede in Comune di Ottone (PC), loc. Barchi n. 13 – C.F. 91101130333 (codice pratica PCPC01A0092).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DELL'OCCUPAZIONE DI TERRENI**

**DEMANIALI**

1. L'esercizio del prelievo interessa 2 sorgenti ubicate nel Comune di Ottone, la cui derivazione avviene come di seguito indicato:

- sorgente “Funtanin”: l'acqua captata, per mezzo di una tubazione in polietilene di 1,5 pollici di diametro, è raccolta per gravità in una vasca denominata “acquedotto superiore”, posta in sponda sinistra del T. Dorbera, quota 869 m slm, e ubicata a cavallo dei mapp. 328 e 487 del F. 76 del NCT del Comune di Ottone;
- sorgente “Scabbia”: l'acqua captata, per mezzo di una tubazione in polietilene di 1,5 pollici di diametro, è raccolta per gravità in una vasca detta “acquedotto inferiore”, posta in sponda sinistra del T. Dorbera, quota 847 m slm, e ubicata sul map. 78 del F. 76 del NCT del Comune di Ottone dalla sorgente viene convogliata in un serbatoio costituito da 2 vasche di decantazione.

L'acqua prelevata, raccolta nelle succitate due vasche “acquedotto superiore” e “acquedotto inferiore” viene poi immessa nella rete di distribuzione che eroga acqua all'abitato della Località Barchi del Comune di Ottone (PC).

2. Identificazione catastale e cartografica:

- sorgente “Funtanin”, quota 950 m slm, loc. Bertone, ubicata al foglio n. 71, map. n. 265 con Coordinate Geografiche UTM ED50 32 (x) = 521372 – (y) = 940984;
- sorgente “Scabbia”, quota 871 m slm, loc. Barchi, ubicata al foglio n. 76, del map. n. 78 con Coordinate Geografiche UTM ED50 32 (x) = 521127 – (y) = 940532;

3. L'attraversamento delle aree demaniali del T. Dorbera avviene con la condotta, che dalla sorgente “Funtanin” conduce all'acquedotto superiore, per un tratto di circa 10 m in corrispondenza dell'attraversamento

della strada vicinale in loc. Molino Bertone; identificazione catastale al foglio 72 fronte map. 33 in sponda sinistra e fronte map. 35 in sponda destra, del NCT del Comune di Ottone (PC).

#### **ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano, e può essere utilizzata esclusivamente per alimentare l'acquedotto a servizio dell'abitato di Barchi.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 0,5 l/s e per un volume complessivo pari a 11.000 m<sup>3</sup>/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 66390ER-LOC1-CIM nome: M Alfeo - M Lesima .

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone determinato per l'annualità 2021 ammonta a **505,94** euro e si articola in due componenti, una relativa al prelievo d'acqua (352,78 €) e l'altra dovuta per l'occupazione di area demaniale per attraversamento (153,16 €).
2. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
3. Il Concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 505,94 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei

casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **30/06/2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il Concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori,

con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** -- In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato. Pertanto il Concessionario è tenuto a dare comunicazione, ove previsto, ai competenti uffici e autorità sanitarie e ad effettuare, a sua cura e spese, i controlli volti ad attestare la caratteristiche di potabilità dell'acqua. A tutela dell'opera di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici e organici.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il sottoscritto Palmieri Domenico (CF PLM DMN 48B20G195B), in qualità di Presidente del Consorzio Rurale Barchi – C.F. 91101130333, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**Il 25/11/2021 firmato per accettazione dal legale rappresentante del Concessionario.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**